

Per quel che concerne la costituzione in fondo di determinati beni con atto mortis causa, si tende ad escludere che la disposizione testamentaria possa prevederne la costituzione a titolo di eredità, trattandosi pur sempre di una universitas nella quale possono essere ricompresi anche beni non previsti nell'elenco tassativo di cui all'art. 167 c.c.

Si preferirà, dunque, una costituzione per legato o attraverso institutio ex re certa (art. 588 comma 2 c.c.) con attribuzione di beni specificamente indicati.

- 1) A titolo di legato costituisco in fondo patrimoniale a favore di Tizio e Caia (coniugi) la mia casa di abitazione sita in Comune di ... Via ... n. ... per far fronte ai bisogno della loro famiglia (LEGATO AD EFFETTI REALI);
- 2) Lego a favore dei signori Tizio e Caia (coniugi) la mia casa di abitazione sita in Comune di ... Via ... n. ... con l'onere di costituirla in fondo patrimoniale per far fronte ai bisogno della loro famiglia entro e non oltre il ... (LEGATO MODALE);
- 3) Nomino mio erede universale il signor Tizio. Lego a carico dell'eredità e a favore dei coniugi Caia e Mevio il diritto a pretendere la costituzione in fondo patrimoniale del mio appartamento ad uso civile abitazione sito in Comune di ... Via ... n. ... per far fronte ai bisogno della loro famiglia (LEGATO DI CONTRATTO DI FONDO PATRIMONIALE)

Ai sensi dell'art. 167 c.c. in caso di costituzione per atto tra vivi di un fondo patrimoniale da parte di un terzo, è necessaria l'accettazione da parte dei coniugi ai fini del perfezionamento dell'atto. Giusta la natura di convenzione matrimoniale, si deve concludere analogamente per il caso di costituzione del fondo a mezzo testamento.